

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con Deliberazione CC 58/99

I N D I C E

Parte Prima - IL MANDATO ELETTIVO

Titolo I - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Capo I - Il Consiglio Comunale

- Art. 1 - Composizione
- Art. 2 - Entrata in carica
- Art. 3 - Dimissioni
- Art. 4 - Decadenza e rimozione dalla carica
- Art. 5 - Sospensione dalla carica e temporanea sostituzione
- Art. 6 - Durata in carica
- Art. 7 - Scioglimento anticipato

Capo II - Diritti dei Consiglieri

- Art. 8 - Diritto d'iniziativa
- Art. 9 - Interrogazioni, interpellanze e mozioni
- Art. 10 - Richiesta di convocazione del Consiglio
- Art. 11 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi
- Art. 12 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti
- Art. 13 - Diritto di sottoporre al controllo le deliberazioni della Giunta e del Consiglio

Capo III - Esercizio del mandato elettivo

- Art. 14 - Diritto di esercizio del mandato elettivo
- Art. 15 - Divieto di mandato vincolato
- Art. 16 - Partecipazione alle sedute
- Art. 17 - Astensione obbligatoria
- Art. 18 - Responsabilità personale

Capo IV - Nomine ed incarichi ai consiglieri comunali

- Art. 19 - Nomine e designazioni di consiglieri comunali
- Art. 20 - Funzioni rappresentative

Parte Seconda - L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Titolo I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Disposizioni generali

- Art. 21 - Finalità del Regolamento
- Art. 22 - Interpretazione del Regolamento
- Art. 23 - Luogo di riunione

Capo II - Il Presidente

- Art. 24 - Presidenza del Consiglio comunale
- Art. 25 - Compiti e poteri del Presidente

Capo III - I Gruppi consiliari

- Art. 26 - Costituzione dei gruppi consiliari
- Art. 27 - Conferenza dei Capigruppo consiliari

Capo IV - Commissioni consiliari permanenti

- Art. 28 - Costituzione e composizione
- Art. 29 - Competenze
- Art. 30 - Convocazione
- Art. 31 - Svolgimento delle riunioni

Capo V - Commissioni speciali e d'indagine

- Art. 32 - Commissione speciale per lo Statuto
- Art. 33 - Commissioni d'indagine
- Art. 34 - Commissioni speciali

Titolo II - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Convocazione

- Art. 35 - Competenza
- Art. 36 - Avviso di convocazione - Sessioni
- Art. 37 - Ordine del giorno
- Art. 38 - Avviso di convocazione - Consegna
- Art. 39 - Avviso di convocazione - Termini

Art. 40 - Ordine del giorno - Pubblicazione

Capo II - Ordinamento delle sedute

Art. 41 - Deposito degli atti

Art. 42 - Sedute di prima convocazione

Art. 43 - Sedute di seconda convocazione

Capo III - Pubblicità delle sedute

Art. 44 - Sedute pubbliche

Art. 45 - Sedute segrete

Art. 46 - Sedute aperte

Capo IV - Disciplina delle sedute

Art. 47 - Comportamento dei Consiglieri

Art. 48 - Ordine della discussione

Art. 49 - Comportamento del pubblico

Art. 50 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula

Capo V - Ordine dei lavori

Art. 51 - Comunicazioni interrogazioni ed interpellanze

Art. 52 - Ordine di trattazione degli argomenti

Art. 53 - Discussione

Art. 54 - Questione pregiudiziale e sospensiva

Art. 55 - Fatto personale

Art. 56 - Termine della seduta

Capo VI - Verbali e resoconti delle sedute

Art. 57 - Verbale delle deliberazioni

Art. 58 - Resoconto integrale degli interventi

Art. 59 - Verbali e resoconti - Rettifiche ed approvazione

Parte Terza - IL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO

TITOLO I - COMPETENZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Competenza del Consiglio

Art. 60 - La competenza esclusiva

Art. 61 - Conflitti di attribuzione

Capo II - Le deliberazioni

Art. 62 - Forma e contenuti

Art. 63 - Approvazione, revoca e modifica

Titolo II - VOTAZIONI ED ESECUTIVITÀ DELLE DELIBERAZIONI

Capo I - votazione delle deliberazioni

Art. 64 - I consiglieri scrutatori

Art. 65 - Modalità generali di votazione

Art. 66 - Votazioni in forma palese

Art. 67 - Votazioni per appello nominale

Art. 68 - Votazioni segrete

Art. 69 - Esito delle votazioni

Capo II - Esecutività delle deliberazioni

Art. 70 - Esecutività

Art. 71 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

Parte Quarta - LA PARTECIPAZIONE E LA INIZIATIVA DEI CITTADINI

Titolo I - LE FORMAZIONI SOCIALI

Art. 72 - Istituzione del Pubblico registro

Art. 73 - Istituzione delle consulte comunali

Titolo II - L'INIZIATIVA DEI CITTADINI

Art. 74 - Referendum consultivi comunali

Art. 75 - Iniziativa popolare

Art. 76 - Istanze, petizioni e proposte

Titolo III - IL DIFENSORE CIVICO

Art. 77 - Istituzione e regolamentazione

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 78 - Approvazione del Regolamento

Art. 79 - Entrata in vigore ed abrogazioni di norme

Parte Prima

IL MANDATO ELETTIVO

Titolo I

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Capo I

Il Consiglio Comunale

Art. 1

Composizione

1. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da venti consiglieri.
2. Il procedimento elettorale, le condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità, la decadenza dell'incarico del Sindaco e dei consiglieri, sono stabiliti dalla legge.
3. È consigliere anziano chi abbia riportato la cifra individuale più alta, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.

Art. 2

Entrata in carica

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente della prima Sezione elettorale ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima seduta successiva all'elezione il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni, procedendo alla loro immediata surrogazione.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione nella prima seduta che segue al verificarsi della stessa, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità.
4. Successivamente all'entrata in carica, ai componenti il Consiglio comunale viene rilasciata una tessera di riconoscimento, munita di fotografia e firmata dal Sindaco, dal Segretario e dall'interessato. La tessera ha validità per l'intero mandato elettivo e deve essere riconsegnata in caso di cessazione anticipata dalla carica.

Art. 3

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica, presentate dai consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Consiglio comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo generale del Comune nell'ordine temporale di presentazione.
2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono apposte devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
3. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
4. Il Consiglio comunale entro e non oltre dieci giorni procede alla surroga in seduta pubblica, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità, dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
5. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 39, comma 1, lettera b), numero 2, della legge 8.6.1990 n. 142.

Art. 4

Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, il

Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere interessato ai sensi dell'art. 9 bis del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni, come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Consiglio gliela contesta e attiva la procedura di cui all'art. 7 della legge citata. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto. In caso contrario lo dichiara decaduto.

3. I consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica, con Decreto del Presidente della Repubblica, quando compiano atti contrari alla Costituzione, o per gravi o persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

4. I consiglieri comunali decadono di diritto dalla carica nei casi previsti dalla legge. Il Consiglio comunale ne prende atto e adotta i provvedimenti conseguenti.

5. La decadenza dalla carica di consigliere per ripetuta e non giustificata assenza dalle sedute consiliari è disciplinata dallo Statuto. Verificandosi le condizioni dallo stesso previste la decadenza viene dichiarata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero stabilito dallo Statuto. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto dall'interessato, e decide conseguentemente.

6. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 5

Sospensione dalla carica e temporanea sostituzione

1. I consiglieri comunali sono sospesi di diritto dalla carica quando sopravviene, dopo l'elezione, una delle condizioni previste dalla legge.

2. Il Prefetto, accertata la sussistenza di una delle cause di sospensione, provvede a notificare il provvedimento al Consiglio comunale, in persona del Sindaco. Il Sindaco dispone la notifica di copia del provvedimento al consigliere sospeso e procede alla convocazione del Consiglio comunale.

3. Il Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione e comunque non oltre trenta giorni da essa, ne prende atto e procede alla temporanea sostituzione del consigliere sospeso affidando la supplenza al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

4. Il Consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti alla carica, sia nell'ambito del comune, sia in altri enti, istituzioni ed organismi.

Art. 6

Durata in carica

1. Il Consiglio comunale dura in carica per un periodo di quattro anni, sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Art. 7

Scioglimento anticipato

1. Il Consiglio comunale viene sciolto ed il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

2. Il Consiglio comunale viene sciolto qualora si verifichino le condizioni previste e regolate dall'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni.

3. Verificandosi le condizioni previste dal primo comma, lett. b), n. 1, del predetto art. 39, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alle nuove elezioni, secondo quanto stabilito dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Lo scioglimento del Consiglio comunale per le cause previste dai commi primo e secondo determina la decadenza dalla carica del Sindaco e della Giunta, salvo quanto previsto dal terzo comma. Con

il decreto di scioglimento del Consiglio è nominato un commissario che esercita le funzioni attribuitegli con tale decreto.

Capo II

Diritti dei Consiglieri

Art. 8

Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto a deliberazione del Consiglio comunale.

2. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale.

3. La proposta di deliberazione, formulata per scritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, è inviata al Presidente il quale la trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria. Il Segretario comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. Conclusa l'istruttoria il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.

4. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

5. Gli emendamenti sono presentati, per iscritto, al Presidente, entro il secondo giorno precedente quello della seduta. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate, al Presidente nel corso della seduta. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere.

Art. 9

Interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. I consiglieri, nell'esercizio dell'attività e del sindacato ispettivo, hanno diritto di presentare interrogazioni interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale.

2. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate al Sindaco e sono sempre formulate per iscritto e firmate dai proponenti.

3. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato risponde, entro trenta giorni, alle interrogazioni e alle interpellanze presentate dai consiglieri. La risposta è data, di norma, nella prima seduta del Consiglio che si tiene entro il termine di cui sopra. Nel caso in cui entro il termine predetto non si tengano sedute del Consiglio, la risposta è data per iscritto.

4. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto.

5. L'interpellanza consiste nella domanda circa i motivi o gli intendimenti della condotta della Giunta su questioni che riguardino determinati aspetti della sua politica.

6. Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Presidente, sottoscritte dal consigliere proponente e sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio convocata dopo la loro presentazione.

7. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

Art. 10

Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei consiglieri, indirizzata al Presidente, che viene immediatamente registrata al Protocollo generale dell'ente.

3. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscriverne all'ordine del giorno il Consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi, i consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazioni e interpellanze e l'adozione di mozioni, deve essere osservato quanto stabilito dagli artt. 8 e 9 del presente Regolamento.

4. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

Art. 11

Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.

2. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità all'art. 7, comma terzo, della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Sindaco e agli Assessori, al Segretario comunale ed ai dirigenti o dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi. A tal fine, il Presidente invia a tutti i consiglieri l'elenco degli uffici e servizi comunali e degli altri enti ed aziende dipendenti, il nominativo del responsabile e dell'eventuale sostituto, i giorni e gli orari nei quali i consiglieri possono ottenere direttamente, senza alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del mandato.

4. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 12

Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le specifiche finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle commissioni consiliari permanenti, di verbali delle altre commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o da suoi delegati e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.

2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere presso la Segreteria comunale. La richiesta è ricevuta dal dipendente preposto su apposito modulo sul quale il consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio delle funzioni connesse alla carica elettiva ricoperta.

3. Il rilascio delle copie avviene entro i tre giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.

4. Il Segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, anche ai sensi dell'art. 7 comma 3, della legge 8.6.1990 n. 142, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di consigliere comunale, ai sensi dell'allegato B, n. 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in conformità al n. 8 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n.604 e successive modificazioni.

6. Per le copie di atti e documenti di cui al presente articolo non sono addebitabili al consigliere comunale rimborsi di costi di ricerca, visura, fotocopia e rilascio sia perché l'esercizio del diritto di accesso attiene all'esercizio della funzione pubblica di cui il richiedente è portatore, sia perché in nessun caso egli può fare uso privato dei documenti così acquisiti.

Art. 13

Diritto di sottoporre al controllo le deliberazioni della Giunta e del Consiglio

1. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai Capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dal precedente articolo 12.

2. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, quando quattro consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:

- a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
- b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.

3. Nei casi previsti dal comma 2, il controllo è esercitato, dalla data della sua istituzione, dal Difensore Civico: il Difensore Civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita a eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. Fino all'istituzione del Difensore Civico, il controllo è esercitato, con gli effetti predetti, dal Comitato Regionale di Controllo.

4. Le richieste di controllo, contenenti i nominativi e la sottoscrizione dei consiglieri, la data, il numero e l'oggetto della deliberazione, devono essere indirizzate al Segretario comunale e, per conoscenza, al Sindaco. Il Segretario comunale provvede all'invio dell'atto all'Organo di Controllo entro i due giorni non festivi successivi a quello in cui perviene la richiesta.

5. Il Segretario comunale comunica con lettera, ai consiglieri, l'esito del controllo sulle deliberazioni dagli stessi richiesti.

Capo III

Esercizio del mandato elettivo

Art. 14

Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816 e successive modificazioni.

2. Ai consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio e per non più di una seduta al giorno. Se la seduta si protrae oltre le ore 24 del giorno per il quale è stata convocata, spetta ai consiglieri l'indennità di presenza anche per il giorno successivo.

3. L'indennità di presenza è dovuta ai consiglieri comunali nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.

4. L'indennità di presenza è concessa anche per le sedute delle commissioni comunali istituite da leggi statali o regionali, nella stessa misura prevista per le sedute del Consiglio.

5. Le indennità di presenza spettanti ai consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dalla legge n. 816/1985, non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti.

6. I consiglieri comunali che risiedono fuori del comune hanno diritto, a loro richiesta, al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale, delle commissioni consiliari permanenti e delle altre commissioni di cui ai precedenti commi, nonché per la loro presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

7. I consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge.

8. Il Consiglio comunale, in conformità a quanto dispone l'art. 23 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, delibera di assicurare i suoi componenti ed i rappresentanti dallo stesso nominati o designati contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

Art. 15
Divieto di mandato vincolato

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 16
Partecipazione alle sedute

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio.
2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Presidente, il quale ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal capo del gruppo al quale appartiene il consigliere assente.
3. Ogni consigliere può chiedere, con lettera diretta al Presidente, di essere considerato in congedo per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, senza obbligo di fornire motivazioni. Il Presidente dà comunicazione al Consiglio, che ne prende atto, nella prima seduta.
4. Delle giustificazioni e dei congedi viene presa nota a verbale.
5. Il consigliere che si assenta definitivamente dalla seduta deve, prima di lasciare la sala, avvertire la segreteria perché sia presa nota a verbale.

Art. 17
Astensione obbligatoria

1. I consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico-amministrativo.
2. Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei consiglieri, sia dei loro congiunti od affini fino al quarto grado civile.
3. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dalla seduta per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
4. I consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 18
Responsabilità personale

1. Il consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. È esente da responsabilità il consigliere assente giustificato dalla seduta o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
3. È parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
4. Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal primo e quarto comma dell'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Capo IV
Nomine ed incarichi ai consiglieri comunali

Art. 19
Nomine e designazioni di consiglieri comunali

1. Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio.
2. Si applica, nei casi suddetti, la norma di cui all'art. 5 della legge 23 aprile 1981, n. 154.
3. Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto espresso con scheda segreta.

4. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capo gruppo comunicare alla presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità di cui al presente comma.

5. Si osservano le disposizioni stabilite dall'art. 25 dello Statuto per assicurare condizioni di pari opportunità ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e dell'art. 27 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Art. 20

Funzioni rappresentative

1. I consiglieri sono invitati a partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale.

2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta dal Sindaco e dai rappresentanti dei gruppi.

Parte Seconda

L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Titolo I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

Disposizioni generali

Art. 21

Finalità del Regolamento

1. Il Consiglio comunale, nell'ambito della legge e dello Statuto, organizza l'esercizio delle proprie funzioni ed i suoi lavori secondo il presente regolamento.

Art. 22

Interpretazione del Regolamento

1. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali durante i lavori del Consiglio, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono decise dal Presidente, sentiti eventualmente il Segretario ed i capi gruppo. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, può rinviare l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva seduta, nella quale il Consiglio decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

2. L'interpretazione della norma viene acquisita a verbale ed ha validità permanente.

Art. 23

Luogo di riunione

1. Le sedute del Consiglio si tengono, di regola, nella Sala consiliare del Palazzo comunale.

2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio comunale ed alla segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, e un altro è assegnato ai rappresentanti degli organi d'informazione.

3. Il Presidente, sentiti eventualmente i capi gruppo, può stabilire che la seduta del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sala consiliare, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.

4. La sede ove si tiene la seduta del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

5. Il giorno nel quale si tiene la seduta nella Sala consiliare viene esposto il Gonfalone del Comune e, all'esterno della sede, vengono esposte la Bandiera della Repubblica e quella dell'Unione Europea.

Capo II

Il Presidente

Art. 24

Presidenza del Consiglio comunale

1. Il Sindaco è Presidente del Consiglio comunale. Nel caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Sindaco. Qualora anche il Vice Sindaco sia assente o impedito, provvedono gli altri Assessori in ordine di anzianità.

Art. 25

Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.

2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

3. Il Presidente è investito del potere per mantenere l'ordine, l'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento e la correttezza delle discussioni e delle deliberazioni. Ha la facoltà di sospendere e sciogliere la seduta e, previa ammonizione, può ordinare l'espulsione dall'uditorio di chiunque ostacoli il regolare svolgersi della riunione.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.

Capo III

I Gruppi consiliari

Art. 26

Costituzione dei gruppi consiliari

1. I gruppi consiliari devono costituirsi entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e, comunque, prima dell'insediamento del Consiglio comunale.

2. I gruppi consiliari, con le modalità da essi autonomamente prescelte, decidono la propria organizzazione interna.

3. Della avvenuta costituzione del gruppo consiliare è data comunicazione scritta al Sindaco. La comunicazione deve riportare la denominazione del gruppo e il nominativo del capogruppo designato e deve essere sottoscritta da tutti i consiglieri che intendono far parte del gruppo.

4. In assenza di comunicazioni il gruppo si intende composto dagli appartenenti alla medesima lista elettorale e si considera capogruppo, a tutti gli effetti, colui che abbia riportato la cifra individuale più alta, ovvero il candidato alla carica di Presidente, se non eletto.

5. I gruppi consiliari possono essere costituiti anche da un solo consigliere.

6. Qualunque modificazione nella composizione e nella rappresentanza dei gruppi consiliari deve essere comunicata per iscritto al Presidente.

7. La costituzione dei gruppi consiliari e le successive modificazioni devono essere assunte agli atti del Consiglio comunale.

Art. 27

Conferenza dei Capi gruppo consiliari

1. La Conferenza dei Capi gruppo è organismo consultivo del Presidente e concorre a stabilire quanto risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. La Conferenza dei Capi gruppo costituisce, ad ogni effetto, commissione consiliare permanente.

2. La Conferenza dei Capi gruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dal presente Regolamento e dal Consiglio comunale, con appositi incarichi.

3. La Conferenza dei Capi gruppo è convocata e presieduta dal Presidente. Alla riunione può essere invitato il Segretario comunale od il suo sostituto e gli altri funzionari comunali richiesti dal Presidente.

4. La Conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un Capo gruppo.

5. La riunione della Conferenza dei Capi gruppo è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei consiglieri in carica.

6. I Capi gruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

7. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del Segretario comunale o di altro funzionario.

Capo IV

Commissioni consiliari permanenti

Art. 28

Costituzione e composizione

1. Il Consiglio comunale, nello svolgimento della propria attività, si avvale delle Commissioni consiliari permanenti, costituite nel proprio seno entro quarantacinque giorni dall'insediamento.

2. Sono istituite le seguenti commissioni:

1° COMMISSIONE: Affari generali e del personale; Bilancio e Finanze; Attività economiche; Pubblica Sicurezza.

2° COMMISSIONE: Sanità e assistenza sociale; Rapporti con l'USL e con il Distretto Socio Sanitario; Rapporti con il volontariato, Problemi dei giovani;

3° COMMISSIONE: Pubblica Istruzione; Attività Culturali; Attività sportive; Attività turistiche;

4° COMMISSIONE: Edilizia ed Urbanistica; Lavori Pubblici; Viabilità; Ecologia ed ambiente; Verde Pubblico

3. Ove ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio comunale può modificare le competenze delle Commissioni ed istituirne di nuove.

4. La composizione delle singole Commissioni è determinata nei provvedimenti deliberativi di nomina, sulla base degli accordi intervenuti tra i gruppi consiliari e tenuto conto del criterio proporzionale globale. La nomina, previa designazione dei singoli gruppi consiliari, viene effettuata dal Consiglio comunale con votazione palese. Contestualmente, il Consiglio comunale nomina, per ogni Commissione, un Presidente ed un Vice Presidente. I componenti della Giunta non possono presiedere le Commissioni permanenti.

5. Nessun consigliere può essere escluso dal far parte di almeno una Commissione.

6. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire, in ogni singola seduta, da un altro Consigliere; di ciò provvede a informare il Presidente della Commissione.

Art. 29

Competenze

1. Le Commissioni consiliari permanenti hanno prevalentemente compiti di studio, elaborazione, istruttoria e proposta dei principali provvedimenti d'iniziativa della Giunta o di singoli consiglieri, da sottoporre all'esame del Consiglio comunale.

2. L'assegnazione delle proposte di provvedimento alle singole Commissioni è effettuata dal Sindaco, sulla base delle competenze di ciascuna.

3. Ogni Commissione può assumere autonomamente iniziative per la trattazione di argomenti che rientrino nell'ambito delle proprie competenze, formulando proprie proposte al Consiglio comunale e chiedendone la discussione.

4. Ogni componente può richiedere al Presidente della propria Commissione l'inserimento all'ordine del giorno e la trattazione di proprie proposte.

Art. 30

Convocazione

1. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, stabilisce l'ordine del giorno e fissa la data della riunione.

2. Il Presidente è tenuto a convocare la Commissione anche su richiesta motivata e scritta del Sindaco, di un componente o di un gruppo consiliare. La convocazione deve aver luogo entro quindici giorni, con l'inserimento all'ordine del giorno degli argomenti indicati da chi ne ha fatto richiesta.

3. La convocazione viene effettuata con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e l'elenco degli argomenti da trattare, da recapitare al domicilio dei componenti almeno tre giorni prima della riunione, o ventiquattro ore nei casi d'urgenza.

4. L'avviso di convocazione deve essere inviato anche ai Capigruppo ed ai componenti della Giunta comunale non facenti parte della Commissione; i medesimi hanno facoltà di intervenire e di prendere la parola, ma non partecipano alle votazioni.

5. Qualora si renda necessaria la convocazione congiunta di più Commissioni provvedono i rispettivi Presidenti d'intesa fra loro; quando manchi l'intesa, provvede il Presidente del Consiglio comunale.

Art. 31

Svolgimento delle riunioni

1. Le riunioni delle Commissioni sono, di regola, pubbliche; giorno, ora, luogo di riunione e ordine del giorno devono essere resi pubblici, contemporaneamente alla diramazione degli inviti, almeno con l'affissione all'Albo Pretorio del Comune. Nell'avviso deve essere indicato se la seduta sia pubblica o riservata.

2. Le riunioni hanno luogo, di regola, nella Sala del Consiglio comunale o in altro idoneo locale che consenta la partecipazione dei cittadini.

3. Le riunioni sono valide quando siano presenti almeno metà dei componenti. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun componente ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro consigliere, provvedendo ad informarne il Presidente della Commissione.

4. Alle riunioni partecipano funzionari e altri dipendenti del Comune e delle Aziende da esso dipendenti dei quali la Commissione ritenga opportuna la presenza.

5. Il Presidente provvede, facendone richiesta al Sindaco o all'Assessore competente, a procurarsi ogni documento ritenuto utile alla trattazione degli argomenti all'esame della Commissione; il Sindaco e gli Assessori sono tenuti a facilitare, anche impartendo idonee disposizioni agli uffici, la tempestiva acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari.

6. Di ogni riunione viene redatto, a cura del Presidente, un succinto verbale che, oltre alle indicazioni di rito, riporta i principali elementi della discussione e gli orientamenti e le decisioni assunte. I verbali sono depositati nella Segreteria Comunale, a disposizione di tutti i consiglieri.

Capo V

Commissioni speciali e d'indagine

Art. 32

Commissione speciale per lo Statuto

1. Il Consiglio comunale costituisce, nel suo seno, una commissione speciale per l'attuazione e la revisione dello Statuto.

2. La Commissione è composta dal Sindaco, che la presiede, e da sei consiglieri comunali, dei quali tre appartenenti alle minoranze consiliari.

3. La Commissione segnala al Consiglio comunale i problemi connessi con la attuazione dello Statuto, proponendo anche le eventuali modifiche ed integrazioni.

4. Per il funzionamento della Commissione si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per le Commissioni consiliari permanenti.

Art. 33

Commissioni d'indagine

1. Il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali d'indagine sull'attività dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 72 dello Statuto, incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

2. La deliberazione che, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri, costituisce la Commissione, definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il Presidente.

3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente, il Sindaco e il Segretario comunale sono tenuti a mettere a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.

4. In conformità con il mandato ricevuto, la Commissione può effettuare le audizioni necessarie allo svolgimento dell'indagine. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. I componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

5. La redazione dei verbali della Commissione viene effettuata da un funzionario comunale incaricato dalla stessa Commissione.

6. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente comma 4.

7. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che essa dovrà adottare entro un termine prestabilito.

8. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono consegnati al Segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

Art. 34

Commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di Commissioni speciali per l'esame e la risoluzione di particolari questioni, anche prevedendovi la partecipazione di membri esterni al Consiglio medesimo.

2. Il Consiglio comunale può conferire alle commissioni permanenti incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, provvedendo ad assicurare alle Commissioni l'opera dei dipendenti comunali e di esperti esterni competenti nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio nella deliberazione d'incarico, e stabilendo le modalità e la durata dello stesso.

3. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

4. Per le finalità di cui all'art. 25 dello Statuto, il Consiglio Comunale, delibera la costituzione e provvede a nominare la Commissione per le pari opportunità. Al funzionamento della Commissione si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per le Commissioni consiliari permanenti.

Titolo II

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

Convocazione

Art. 35

Competenza

1. La convocazione del Consiglio comunale è effettuata dal Presidente. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente la convocazione viene effettuata da chi legalmente lo sostituisce.

2. La prima seduta del Consiglio comunale successiva alle elezioni deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Art. 36

Avviso di convocazione - Sessioni

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente Regolamento.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora della seduta e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa della seduta. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima seduta.

3. L'avviso di convocazione precisa se la seduta ha carattere ordinario o straordinario e se viene convocata d'urgenza.

4. Il Consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria due volte l'anno: nei mesi di maggio e giugno e nei mesi di ottobre e novembre.

5. Può riunirsi in sessione straordinaria in qualunque tempo, per determinazione del Presidente, per deliberazione della Giunta, su richiesta di almeno quattro consiglieri; in quest'ultimo caso, il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

6. La convocazione d'urgenza può essere fatta anche quando il Consiglio sia già stato convocato in sessione ordinaria o straordinaria.

7. Le sedute nelle quali si delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo, anche se hanno luogo in periodi diversi da quelli indicati al comma 4, devono essere convocate con le stesse modalità stabilite per le sessioni ordinarie.

8. Ai fini della dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliere, è considerata "intera sessione ordinaria" l'insieme delle sedute svoltesi in uno dei periodi di cui al comma 4.

Art. 37

Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

2. Spetta al Presidente di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni.

3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai consiglieri comunali.

4. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

5. Sono elencati distintamente, nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

6. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 38

Avviso di convocazione - Consegna

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio dei consiglieri, a mezzo di un messo comunale.

2. Il messo rimette alla segreteria comunale la dichiarazione di avvenuta consegna, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più destinatari, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo.

3. I consiglieri che non risiedono nel Comune devono eleggervi, ai soli fini delle notificazioni, un domicilio, comunicandolo al Presidente ed esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

4. Fino a quando non è effettuata l'elezione del domicilio di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

5. In caso di irreperibilità del Consigliere, il messo comunale osserva le procedure stabilite in casi analoghi per la notificazione degli atti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 39

Avviso di convocazione - Termini

1. L'avviso di convocazione per le sedute ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.

2. Per le sedute straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione.

3. Per le sedute convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.

4. Per le sedute di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato ai consiglieri non presenti al momento della seduta di prima convocazione, almeno ventiquattro ore prima di quella stabilita per la riunione.

5. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle sedute ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa alla seduta del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 40

Ordine del giorno - Pubblicazione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute ordinarie e straordinarie è pubblicato all'Albo del Comune rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti quello della riunione. Il Segretario comunale verifica che tale pubblicazione risulti esposta anche nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.

2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle sedute ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'Albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.

3. Copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle sedute, viene inviata a cura della Segreteria comunale, assicurandone il tempestivo recapito:

- a) al Collegio dei revisori dei conti;
- b) al Difensore civico;
- c) agli organismi di partecipazione popolare previsti dallo Statuto;
- d) ai responsabili degli uffici e servizi comunali;
- e) alle principali Autorità locali e provinciali;
- f) agli organi d'informazione, stampa e radiotelevisione.

4. Il Presidente, per le sedute nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, può disporre la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti, fra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza.

Capo II

Ordinamento delle sedute

Art. 41

Deposito degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno della seduta e nei due giorni precedenti. Gli atti relativi alle sedute convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

2. L'orario di consultazione coincide con quello di normale apertura degli uffici.

3. All'inizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala di riunione della seduta e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.

4. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine entro il quale sono presentati dalla Giunta al Consiglio comunale, in apposita seduta, gli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, con gli allegati prescritti. Stabilisce, altresì, il termine entro il quale devono essere depositati a disposizione dei consiglieri comunali il rendiconto della gestione, gli allegati prescritti.

Art. 42

Sedute di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.

2. La seduta si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

3. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta la seduta.

4. Dopo l'appello effettuato all'inizio della seduta, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. Qualora nel corso della seduta risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente ne dispone la sospensione temporanea a sua discrezione fino a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto, la seduta viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

Art. 43

Sedute di seconda convocazione

1. La seduta di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso ad altra riunione andata deserta o interrotta per mancanza del numero legale.

2. Nella seduta di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro membri del Consiglio.

3. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti.

4. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta.

5. All'ordine del giorno di una seduta di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha i termini e richiede le presenze previste per la prima convocazione.

Capo III

Pubblicità delle sedute

Art. 44

Sedute pubbliche

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 45.

2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle sedute.

Art. 45

Sedute segrete

1. Le sedute del Consiglio comunale si tengono in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno della seduta.

3. Quando, nel corso di una seduta pubblica, si verifichi l'esigenza di procedere in seduta segreta, il Presidente sospende i lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula e fa riprendere i lavori in seduta segreta.

4. Durante lo svolgimento dei lavori in seduta segreta, non devono essere usati sistemi di registrazione.

Art. 46

Sedute aperte

1. Quando rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il Presidente può convocare la seduta aperta del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche in luoghi particolari consentiti dall'art. 23 del presente Regolamento.

2. Tali sedute hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

3. In tali particolari sedute il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei cittadini e dei rappresentanti invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

Capo IV

Disciplina delle sedute

Art. 47

Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare affermazioni che possano offendere l'onorabilità di persone.

3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente può interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione.

Art. 48

Ordine della discussione

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la conferenza dei capi gruppo.

2. I consiglieri partecipano alle sedute, seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al Presidente ed al Consiglio, salvo che il Presidente dia facoltà di parlare seduti.

3. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di altro consigliere.

4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.

5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

6. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nella seduta successiva.

Art. 49

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle sedute del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili urbani. A tal fine uno di essi è sempre comandato di servizio per le sedute del Consiglio comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.

4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

5. Quando da parte di persone che assistono alla seduta viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine della seduta.

6. Quando nella sala delle sedute si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio, dopo aver dichiarata sospesa la riunione fino a quando non riprenderà il suo po-

sto. Se alla ripresa della seduta i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei capi gruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

Art. 50

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Capo V

Ordine dei lavori

Art. 51

Comunicazioni, interrogazioni ed interpellanze

1. All'inizio della seduta, concluse le formalità preliminari, e designati i consiglieri scrutatori di cui al successivo art. 64, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.

2. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.

3. L'esame delle interrogazioni e delle interpellanze viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno della seduta. Se il consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione o interpellanza, questa s'intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra seduta.

4. Dopo la lettura fattane dal Presidente, l'interrogazione o l'interpellanza possono essere sinteticamente illustrate al Consiglio dal presentatore. Quindi, il Presidente risponde direttamente o domanda all'Assessore incaricato di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute complessivamente nel tempo di dieci minuti.

5. Alla risposta può replicare solo il consigliere interrogante o interpellante, per dichiarare se sia soddisfatto, parzialmente soddisfatto o insoddisfatto e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti. Alla replica del consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Presidente o dell'Assessore.

6. Nel caso che l'interrogazione o l'interpellanza sia stata presentata da più consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.

7. Le interrogazioni e le interpellanze relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.

8. Le interrogazioni e le interpellanze riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

9. Quando le interrogazioni e le interpellanze abbiano per oggetto questioni di particolare rilevanza, il Presidente può proporre, anche su richiesta di uno o più consiglieri, la deroga ai limiti di tempo e di intervento stabiliti nei precedenti commi. Qualora nessun consigliere si opponga, la proposta si intende accolta. In caso di opposizione, la proposta, viene messa in votazione senza discussione ed è accolta se raccoglie i voti della maggioranza dei votanti.

10. Trascorsa un'ora dall'inizio delle comunicazioni e della trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio comunale.

11. Nelle sedute nelle quali vengono discussi lo Statuto, il bilancio preventivo annuale, il rendiconto, il piano regolatore e le sue varianti generali, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze.

12. Quando i consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco o dall'Assessore entro trenta giorni dalla richiesta e l'interrogazione o l'interpellanza non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.

13. Se i consiglieri interroganti o interpellanti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio comunale, s'intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.

Art. 52

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.

3. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quand'essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.

4. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 53

Discussione

1. Il relatore delle proposte di deliberazione e di altri argomenti iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Sindaco o su proposta della Giunta è lo stesso Sindaco o l'assessore da lui incaricato. Relatori delle proposte effettuate dai consiglieri sono i proponenti.

2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere Capogruppo, o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo, può parlare per non più di dieci minuti.

4. Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione per non più di cinque minuti ciascuno.

5. Il Presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore, dichiara chiusa la discussione.

7. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia intervenuto almeno un consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.

8. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

9. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative allo Statuto, al bilancio preventivo annuale, al rendiconto, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento, osservando le modalità previste dal comma 9 dell'art. 51.

10. Ogni Consigliere può sempre chiedere la parola per un richiamo al Regolamento. L'intervento deve essere contenuto nei termini strettamente necessari per il richiamo alle norme.

Art. 54

Questione pregiudiziale o sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta, precisandone i motivi.

3. Le questioni pregiudiziali o sospensive vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente, o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri, un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei votanti, con votazione palese.

Art. 55

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi devono limitarsi strettamente alla questione cui si riferiscono.

Art. 56

Termine della seduta

1. L'ora entro la quale si concludono le sedute è stabilita dal Presidente udito il parere dei capi gruppo.

2. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di una seduta, di continuare i suoi lavori oltre il termine consueto, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza, provvedendo, se del caso, ad una sospensione della seduta, comunque non superiore alle dodici ore.

3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.

Capo VI

Verbali e resoconti delle sedute

Art. 57

Verbale delle deliberazioni

1. Il verbale delle sedute è l'atto pubblico che attesta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale.

2. Alla sua redazione viene provveduto, secondo quanto stabilito dallo Statuto, dal Segretario comunale o, sotto la sua responsabilità, dal Vice Segretario.

3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e deve in ogni caso riportare:

a) modalità di convocazione, forma della seduta, data ora e luogo della riunione;

b) consiglieri presenti e assenti, presidenza e assistenza;

c) oggetto e numero di ogni singola deliberazione;

d) i nominativi del relatore e dei consiglieri intervenuti nella discussione;

e) il testo integrale di ogni deliberazione;

f) l'esito della votazione, con l'indicazione se essa sia avvenuta a scrutinio palese o segreto, il numero dei presenti, dei votanti, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti.

4. Il processo verbale dell'intera seduta viene chiuso con la sottoscrizione del Presidente, del Consigliere anziano e del Segretario. Il verbale di ogni singola deliberazione viene sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e vistato dal relatore proponente la deliberazione. I verbali sono esaminati ed approvati dal Consiglio comunale a norma dell'art. 59, in una successiva seduta, ma comunque, entro sessanta giorni dalla data della seduta cui si riferiscono.

Art. 58

Resoconto integrale degli interventi

1. Di ogni seduta viene redatto un resoconto integrale degli interventi pronunciati.

2. Il resoconto, trascritto dalla registrazione magnetofonica o dall'eventuale testo stenografico, non costituisce parte integrante degli atti, essendo riservata al verbale delle deliberazioni di cui al precedente

articolo 57 l'attestazione della volontà espressa dal Consiglio comunale, ma può essere utilizzato per risolvere i problemi interpretativi che dovessero nascere in sede di esame dei verbali stessi.

3. Il resoconto deve comunque essere suddiviso per seduta e per ogni singolo atto, allo scopo di facilitarne la consultazione.

Art. 59

Verbali e resoconti - Rettifiche ed approvazione

1. Il verbale viene depositato a disposizione dei consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta in cui sarà sottoposto ad approvazione.

2. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.

3. Quando un consigliere lo richiede, il Sindaco invita il Segretario comunale a provvedere alla lettura della parte del verbale per la quale vengono richieste modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.

4. Il Consiglio comunale, udite le richieste, decide in merito, a maggioranza dei votanti.

5. L'approvazione del verbale si intende riferita esclusivamente alle presenze, agli intervenuti, ai voti resi, alle procedure seguite e riportate negli atti, esclusa ogni valutazione sul contenuto dei provvedimenti precedentemente adottati.

6. Il resoconto viene depositato a disposizione dei consiglieri almeno quindici giorni prima della seduta in cui sarà sottoposto alla presa d'atto da parte del Consiglio comunale.

7. I consiglieri possono proporre, per iscritto, le correzioni degli errori materiali di trascrizione del resoconto, presentandoli almeno cinque giorni prima della seduta alla Segreteria comunale.

8. Il Segretario comunale verifica l'ammissibilità delle proposte di correzione, anche sulla base degli appunti redatti durante lo svolgimento del Consiglio comunale.

9. Il Consiglio, previa decisione con votazione sulle eventuali controversie, prende atto dei resoconti.

10. I verbali della seduta, in uno con l'originale delle deliberazioni assunte, sono rilegati in appositi volumi e depositati nella Segreteria comunale.

11. I resoconti sono rilegati in volumi separati da quelli dei verbali, e depositati anch'essi nella Segreteria comunale.

Parte Terza

IL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO

Titolo I

COMPETENZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

Competenza del Consiglio

Art. 60

La competenza esclusiva

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi elencati nel secondo comma dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.

2. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia da leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali, alla loro surrogazione ed alla supplenza nel caso di sospensioni di diritto.

Art. 61

Conflitti di attribuzione

1. Verificandosi conflitti di attribuzione in merito agli atti di competenza del Consiglio e della Giunta comunale, essi vengono sottoposti all'esame del Consiglio comunale che, sentito il parere del Segretario, delibera sulla controversia.

2. All'adozione dell'atto provvede l'organo del quale il Consiglio, sulla base delle vigenti disposizioni normative, ha riconosciuto la competenza.

Capo II

Le deliberazioni

Art. 62

Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.

2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.

3. L'istruttoria della deliberazione è coordinata dal Segretario comunale il quale cura che i pareri siano espressi in modo chiaro, univoco ed esauriente, assicurando al Consiglio comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.

4. Quando il testo della deliberazione proposto non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso è sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un consigliere comunale, precisandone i motivi.

5. Dei pareri obbligatori di altri enti ed uffici devono essere riportate le conclusioni e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dall'art. 50 della legge 8 giugno 1990, n. 142 o da altre disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi, facendone constare nell'atto.

Art. 63

Approvazione, revoca e modifica

1. Il Consiglio comunale approvandole, con le modalità di cui al successivo capo III, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.

2. Il Consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale per procedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

3. Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma deve esser fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.

4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costitutesi od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono gli interventi diretti a disciplinare i relativi rapporti.

Titolo II

VOTAZIONI ED ESECUTIVITÀ DELLE DELIBERAZIONI

Capo I

Votazione delle deliberazioni

Art. 64

I consiglieri scrutatori

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.

2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.

3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

4. Nel verbale delle sedute deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.

Art. 65

Modalità generali di votazione

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.

2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 66 e 67.

3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per render legale la seduta e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione stessa.

6. Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è il seguente:

- a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
- b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine seguente:
 - 1) emendamenti soppressivi;
 - 2) emendamenti modificativi;
 - 3) emendamenti aggiuntivi;
- c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto deliberativo;
- d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

8. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 66

Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa sarà effettuata.

2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.

3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.

4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso assistono al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente, anche i consiglieri scrutatori.

5. I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

Art. 67

Votazioni per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto o in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei consiglieri.

2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.

3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.

4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 68

Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.

2. Nelle votazioni segrete si procede nel modo seguente:

a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;

b) ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, o barra la casella nel caso in cui i nomi siano già riportati, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.

3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza.

4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.

5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

6. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.

9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

10. Il carattere segreto della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.

Art. 69

Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede una particolare maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a render legale la seduta, ma non nel numero dei votanti.

3. Gli astenuti nel voto e le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una seduta successiva.

6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".

7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Capo II

Esecutività delle deliberazioni

Art. 70

Esecutività

1. Le deliberazioni approvate sono pubblicate e divengono esecutive nelle forme stabilite dalla legge.
2. I regolamenti sono pubblicati subito dopo che sia divenuta esecutiva la deliberazione che li approva ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le deliberazioni ed i regolamenti stessi stabiliscano un termine diverso.

Art. 71

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

Parte Quarta

LA PARTECIPAZIONE E LA INIZIATIVA DEI CITTADINI

Titolo I

LE FORMAZIONI SOCIALI

Art. 72

Istituzione del Pubblico registro

1. Il Consiglio comunale istituisce, in conformità con l'art. 27 dello Statuto, il Pubblico registro, nel quale sono iscritti i soggetti sociali della partecipazione.
2. La deliberazione istitutiva ha carattere regolamentare e disciplina le modalità di iscrizione, di conservazione, di aggiornamento e di consultazione del Pubblico registro.
3. La non iscrizione o se questa sia già avvenuta, la cancellazione dal Pubblico registro, per violazione del divieto stabilito dal comma 6 dell'art. 27 dello Statuto, è deliberata dal Consiglio comunale.

Art. 73

Istituzione delle consulte comunali

1. Le consulte comunali di cui all'art. 28 dello Statuto sono regolamentate ed istituite dal Consiglio comunale.
2. Per la nomina dei componenti, il Consiglio comunale, preso atto delle designazioni dei soggetti iscritti nel Pubblico registro, provvede a designare i propri rappresentanti, anche fuori dal proprio seno, con modalità di votazione che garantiscano la presenza di tutte le espressioni consiliari.

Titolo II

L'INIZIATIVA DEI CITTADINI

Art. 74

Referendum consultivi comunali

1. Il Consiglio comunale disciplina con Regolamento le modalità di promozione e di svolgimento dei referendum consultivi comunali e speciali.
2. In particolare, il Regolamento reca norme per la raccolta delle firme, per la deliberazione consiliare di ammissibilità, per la convocazione e lo svolgimento della consultazione.

Art. 75
Iniziativa popolare

1. La proposta di almeno cinquanta elettori di uno schema di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio, è esaminata entro quarantacinque giorni dalla presentazione.

2. Qualora la proposta di deliberazione abbia per oggetto un regolamento, la sottoscrizione deve essere compiuta da almeno cento elettori: il Consiglio comunale esamina la proposta entro novanta giorni dalla presentazione.

3. Il regolamento dei referendum di cui al precedente articolo 74, disciplina le modalità per convertire l'iniziativa popolare sulla quale sia stato espresso il diniego, in iniziativa referendaria.

Art. 76
Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare al Consiglio Comunale istanze, petizioni, proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi particolari o collettivi e per esporre comuni necessità.

2. Il Sindaco comunica tempestivamente al Consiglio le iniziative presentate, esprimendo contestualmente gli orientamenti della Giunta sulle questioni sollevate.

3. Il Consiglio comunale, nella stessa o in una successiva seduta, assume le proprie determinazioni, dandone comunicazione al primo firmatario, entro sessanta giorni dalla presentazione. Il Consiglio può altresì decidere di incontrarsi, anche attraverso una propria rappresentanza, con i presentatori.

Titolo III
IL DIFENSORE CIVICO

Art. 77
Istituzione e regolamentazione

1. Il Consiglio comunale istituisce e regola l'ufficio del Difensore civico, in conformità con gli articoli 56 e seguenti dello Statuto.

2. Il regolamento disciplina anche l'organizzazione dell'Ufficio e la dotazione dei mezzi necessari al suo funzionamento, nonché i criteri per l'assegnazione dell'indennità a chi esercita la funzione di Difensore civico.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 78
Approvazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato, a norma dell'articolo 65, comma 4, dello Statuto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Con la stessa maggioranza debbono essere approvate le modifiche e le integrazioni successive.

Art. 79
Entrata in vigore ed abrogazione di norme

1. Divenuta esecutiva la deliberazione che lo approva, il presente Regolamento viene nuovamente pubblicato all'Albo del Comune e notificato a tutti i Consiglieri comunali ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le deliberazioni consiliari n. 93 del 6.6.1977, n. 249 del 24.10.1980, n. 67 del 25.3.1953, n. 235 del 27.9.1985, n. 183 del 1.10.1990 con le quali venne approvato e modificato il precedente Regolamento, e tutte le altre disposizioni in contrasto o incompatibili con le presenti norme.